

(N. 1759)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dell'Interno

(TAMRONI)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(MORO)

e col Ministro delle Finanze

(ANDREOTTI)

NELLA SEDUTA DEL 23 NOVEMBRE 1956

Conversione in legge del decreto legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.

ONOREVOLI SENATORI. — Il verificarsi di fatti, anche clamorosi, che hanno commosso la pubblica opinione, ha richiamato in questi ultimi tempi l'attenzione sulla esigenza, già da diverse parti segnalata, di istituire un più efficace controllo sull'acquisto delle armi.

Secondo le disposizioni dell'articolo 35 della vigente legge di pubblica sicurezza, le armi non possono essere vendute a chiunque non sia in grado di comprovare la propria identità, mediante la esibizione di un documento di riconoscimento.

Unica eccezione è il divieto di vendere armi a minori o a persone che appaiano affette da malattie di mente.

Non essendo, così, l'acquisto delle armi subordinato ad altre condizioni che a quella della possibilità di farsi riconoscere mediante l'esibizione di idoneo documento, è estremamente facile venire in possesso di un'arma anche alle persone che, in preda ad impulsi momentanei o a passioni incontenute, abbiano deciso di commettere un delitto, per cui si è reso necessario porre idonee restrizioni all'acquisto delle armi e delle materie esplodenti.

Atteso il carattere indilazionabile del provvedimento ed onde evitare pericolose elusioni, il Governo ha ritenuto di dover provvedere di urgenza con decreto-legge che, adottato in data odierna, viene presentato al Parlamento per

la sua conversione in legge, ai termini dell'articolo 77, comma secondo, della Costituzione.

Con l'articolo 1 viene subordinato l'acquisto delle armi — per coloro che non siano già in possesso di permesso di porto d'armi — al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza. In tale modo, mentre l'Autorità sarà così posta in condizione di esercitare un controllo efficiente, d'altra parte il tempo che intercorrerebbe tra la domanda ed il rilascio della autorizzazione potrebbe consentire il recesso dal proposito delittuoso, sorto in uno stato momentaneo d'ira e sotto l'impulso di passioni incontrollate.

Allo scopo, poi, di evitare che individui particolarmente eccitabili o affetti da turbe psichiche, passato il primo impulso, possano venire a trovarsi in condizione di acquistare armi all'insorgere di un nuovo impulso momentaneo si è ritenuto di dover limitare ad un mese la domanda dell'autorizzazione, ritenendosi sufficiente tale termine per l'acquisto delle armi da parte di coloro che vi provvedano per motivi di sicurezza personale o patrimoniale.

Infine, in considerazione delle finalità di prevenzione che sono alla base della prevista autorizzazione, è sembrato che il rilascio della autorizzazione stessa debba essere esente da qualsiasi tributo. Conseguentemente la domanda dell'interessato e il documento di autorizzazione vanno redatti in carta libera.

Allo scopo di rendere più adeguata la valutazione discrezionale dell'Autorità di pubbli-

ca sicurezza nel rilascio della progettata autorizzazione è sembrato, poi, utile attribuire facoltà all'Autorità stessa di subordinare il rilascio di detta autorizzazione alla presentazione di certificato del medico provinciale, dell'ufficiale sanitario o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali, oppure da vizi che ne diminuiscano anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere. Ciò corrisponde, del resto, anche ad una maggiore garanzia per il cittadino che inoltra la domanda anche ai fini di eventuale gravame in caso di diniego.

Per le stesse considerazioni suaccennate, analogo facoltà è prevista, con una norma aggiuntiva (articolo 2) all'articolo 42 del vigente testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, in caso di rilascio o rinnovo del permesso di porto d'armi.

La disciplina trattata per l'autorizzazione all'acquisto delle armi viene, altresì, estesa necessariamente, con l'articolo 3 alle materie esplodenti, essendo del tutto simili i pericoli derivanti da un facile acquisto e tenuto conto, d'altra parte, che analoga è la disciplina, nella legge di pubblica sicurezza, delle armi o delle materie esplodenti (articolo 35 e articolo 55).

Per le stesse considerazioni e per ragioni di competenza e di armonia, si è disposto, con l'articolo 4, che le norme di cui agli articoli 1 e 3 si applicano anche nel caso di cessione di armi e di materie esplodenti tra privati.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, concernente modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di acquisto di armi e di materie esplodenti.

ALLEGATO.

Decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 23 novembre 1956.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di provvedere ad una più adeguata disciplina dell'acquisto di armi e di materie esplodenti;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia e per le finanze;

D E C R E T A :

Art. 1.

L'ultimo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è sostituito dai seguenti:

« È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori: ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta, di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.

L'acquirente di armi in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 50.000 ».

Art. 2.

All'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è aggiunto il seguente comma:

« Il Prefetto e il Questore nelle rispettive competenze possono subordinare il rilascio o la rinnovazione del permesso di porto d'armi alla presentazione del certificato previsto dall'articolo 35 ».

Art. 3.

Il terzo e il quarto comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono abrogati e così sostituiti:

« È vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere materie esplosive di qualsiasi genere a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta rilasciato dal Questore. Il nulla osta non può essere rilasciato a minori; ha la validità di un mese ed è esente da ogni tributo. La domanda è redatta in carta libera.

Il Questore può subordinare il rilascio del nulla osta di cui al comma precedente, alla presentazione di certificato del medico provinciale, o dell'ufficiale sanitario, o di un medico militare, dal quale risulti che il richiedente non è affetto da malattie mentali oppure da vizi che ne diminuiscono, anche temporaneamente, la capacità di intendere e di volere.

Il contravventore è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire 50.000.

L'acquirente di materie esplosive in violazione delle norme del presente articolo è punito con l'arresto sino a sei mesi e con l'ammenda sino a lire 50.000 ».

Art. 4.

Le disposizioni degli articoli 1 e 3 del presente decreto-legge si applicano anche nel caso di cessione tra privati, salvo l'obbligo per il cedente di darne avviso all'autorità di pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 58 primo comma del Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

È fatto, in ogni caso, salvo l'obbligo della denuncia, ai sensi dell'articolo 38 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Art. 5.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 novembre 1956.

GRONCHI

SEGGI — TAMBRONI — MORO — ANDREOTTI.

Visto, il Guardasigilli: MORO.